

Delibera n. 24/2023

Procedimento sanzionatorio avviato ai sensi del d.lgs. 70/2014 con delibera n. 222/2022, del 17 novembre 2022, nei confronti di Trenord s.r.l. per la violazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1371/2007. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione dell'8 febbraio 2023

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" o "ART");
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: "Regolamento (CE) n. 1371/2007");
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 (di seguito: "decreto legislativo n. 70/2014");
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014, del 4 luglio 2014 e successive modificazioni;
- VISTA** la delibera n. 222/2022, del 17 novembre 2022, notificata, in pari data, con prot. ART n. 24552/2022, con la quale è stato avviato, nei confronti di Trenord s.r.l. (di seguito anche: "Società"), un procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 70/2014, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativamente ai fatti esposti nel reclamo acquisito agli atti con nota prot. ART n. 5371/2022, del 18 marzo 2022, con riferimento al viaggio da Pioltello a Verona Porta Nuova, con partenza programmata alle ore 9:40 del 25 dicembre 2022 e arrivo previsto alle ore 11:17 del medesimo giorno, e, in particolare, il punto 7 del deliberato nella parte in cui ha ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24

novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatrè/33);

RILEVATO

che la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta della sanzione così come previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente alla violazione contestata con la delibera n. 222/2022 e che il pagamento, vista la documentazione attestante il pagamento assunta con nota prot. ART n. 590/2023, del 13 gennaio 2023, risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine nonché in misura pari all'importo previsto dal punto 7 della predetta delibera, per un totale di euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatrè/33);

CONSIDERATO

che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 222/2022;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 222/2022, del 17 novembre 2022, nei confronti di Trenord s.r.l. per la violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, è estinto per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta della relativa sanzione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
2. la presente deliberazione è notificata a Trenord s.r.l., comunicata al passeggero reclamante e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 8 febbraio 2023

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)